

STATUTO

VANP PRODUZIONI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPAGNA SA VIA MADONNA DEL
PONTE 20

Numero REA: SA - 491361

Codice fiscale: 06022100652

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" REP. n. 458 / RACC. n. 374

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Art.1 (DENOMINAZIONE)

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 c.c. e del D.Lgs. n. 112/2017, una società a responsabilità limitata impresa sociale, sotto la seguente denominazione: **"VANP PRODUZIONI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

Art.2 (SEDE)

1. La società ha sede legale nel **Comune di Campagna**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali operative, quali filiali, succursali, magazzini, uffici od agenzie, sia in Italia sia all'estero. L'organo amministrativo sarà, altresì, competente a trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso territorio comunale.

3. Compete ai soci deliberare il trasferimento della sede legale in un Comune diverso, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 (DOMICILIAZIONE)

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art.4 (DURATA)

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.5 (OGGETTO SOCIALE)

La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

Più precisamente, la società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La società, ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale principale di cui sopra e comunque mai in via prevalente, ma in via secondaria e strumentale, rispetto alle attività sopra elencate, può svolgere le seguenti attività:

- ideazione, consulenza, realizzazione, produzione, organizzazione, gestione, commercializzazione, distribuzione, allestimento e rappresentazione di eventi culturali, concerti, spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere, ivi compresa l'organizzazione tecnica e il coordinamento logistico di iniziative inerenti il tempo libero e lo svago sotto qualunque forma e manifestazione, in Italia ed all'estero;

- l'attività di consulenza, di servizi e di formazione per autori, compositori, artisti interpreti e/o esecutori, sugli aspetti connessi ai diritti d'autore, ai diritti connessi ai diritti d'autore e alla loro tutela;

- l'attività di Management, produzione ed editoria musicale, discografica, teatrale e letteraria, ed ogni attività nell'ambito della comunicazione multimediale;

- la consulenza e la docenza in ambiti musicali, discografici, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, sportivi, dello spettacolo ed artistici e culturali in genere;

- la realizzazione di attività didattico-formative in ambito artistico, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e a privati;

- la consulenza, produzione e realizzazione di servizi fotografici con tecnologia digitale;

- la realizzazione e la gestione, anche unitamente ad altri enti, cooperative, associazioni, istituzioni pubbliche e private, di corsi di formazione, specializzazione e/o apprendimento in ogni ambito artistico, culturale, letterario, musicale e sportivo;

- l'organizzazione di soggiorni, di meeting e di congressi, ivi compresi i servizi tecnici e di segreteria, il servizio hostess e steward, i servizi di intrattenimento, i servizi di comunicazione e grafica;

- la gestione di agenzie e impianti turistici, e più in generale l'offerta globale di servizi turistici;

- la produzione, diffusione ed acquisto di spettacoli teatrali, spettacoli di intrattenimento, spettacoli musicali e di animazione;

- l'organizzazione di viaggi in proprio, la fornitura di ogni servizio nell'ambito turistico, nessuno escluso, e di ogni servizio connesso a tale ambito o comunque connesso al settore del turismo;

- il noleggio di attrezzatura di audio-luci per spettacoli e relativa assistenza tecnica;

- l'esercizio di attività editoriali, in particolare la pubblicazione, la produzione e la distribuzione di libri, riviste periodiche, spartiti musicali, opuscoli e materiale editoriale in genere di carattere musicale-teatrale, oltre che di carattere economico, tecnico e scientifico su ogni tipo di supporto;

- la pubblicazione, produzione e distribuzione di supporti audio e video (cd e simili) e di supporti multimediali (cd rom, dvd, vhs, pagine web e simili);

- la gestione di servizi relativi a sala prove;

- la realizzazione di film, documentari e spot pubblicitari, per conto proprio o per conto di terzi, destinati alla stampa, al cinema, alla televisione;

- la gestione e l'organizzazione di momenti di ritrovo, di confronto e di svago, nonché di locali e strutture ricettive, quali bar, trattorie, ristoranti, discoteche, sale da ballo, camping, residence, villaggi turistici, hotel, teatri, laboratori tecnici, strutture sportive e similari, e locali aperti al pubblico in genere;

- attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore;

- attività di trasmissioni radiofoniche, attività di trasmissione di segnali audio attraverso studi radiofonici e altre strutture per la trasmissione di programmi d'ascolto dedicati al pubblico;

- attività delle reti radio, ossia l'assemblaggio e la trasmissione di programmi via etere, via cavo o via satellite;

- trasmissioni radiofoniche su internet (stazioni radio internet);

- produzione di spettacoli cinematografici e teatrali, su pellicola, DVD o su videocassetta, per la proiezione diretta in sale cinematografiche o per la trasmissione in televisione;

- produzione, in uno studio cinematografico o in laboratori specializzati in film di animazione o in cartoni animati, di lungometraggi, di documentari, di cortometraggi, ecc., a fini di intrattenimento, promozione, istruzione o formazione;

- attività ausiliarie alle precedenti, quali il trattamento di pellicole cinematografiche, il montaggio, il doppiaggio, la realizzazione dei titoli di testa, degli effetti speciali, ecc.;

- qualunque altra attività connessa ed accessoria a quelle sopraelencate, volta a favorire l'attività dei soci nei settori della cultura, dello spettacolo, dello sport e del turismo, compresi l'acquisto, il noleggio, la vendita e in genere il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in ogni sua forma, di strumenti ed attrezzature per lo sport, per lo spetta-

colo, per la musica e per eventi culturali di ogni genere e

tutto quanto ad esso inerente, anche con riferimento alle attività per il turismo, ivi compreso l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche;

- promozione e gestione delle attività dei soci che operano nel campo dello sport, sia a livello dilettantistico che a livello professionistico.

La società si propone di perseguire - sempre in via strumentale e secondaria rispetto alle attività sopra elencate, costituenti l'oggetto sociale principale - lo scopo di fornire, mediante differenti azioni, conoscenze ed abilità proprie del mondo dell'arte, inteso come contenitore sincretico delle arti propriamente dette (musica e teatro, su tutte) e del mondo che le rende possibili nella loro realizzazione, cioè quello dei tecnici specializzati. Nello specifico, la società, composta normalmente da membri lavorativamente coinvolti in contesti artistici, mette a disposizione il know-how acquisito e intende restituirlo al territorio, avendo particolare attenzione a selezionare, quali destinatari, anzitutto chi vive una difficoltà, un disagio di carattere socioeconomico. Le azioni che potranno essere svolte a tal fine saranno molteplici: innanzitutto, si dedicherà particolare attenzione all'erogazione di corsi formativo-informativi, anche di carattere professionalizzante, per la formazione artistica; di corsi di musica, di strumenti, di aggiornamento tecnologico per giovani artisti e per artisti che avranno necessità di crescere ulteriormente; di corsi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, mirati a far veicolare in maniera produttiva i contenuti proposti. Oltre a ciò, saranno erogati corsi/momenti di formazione rivolti ai nuovi tecnici, audio, video e luci, che mireranno a professionalizzare da subito le figure di riferimento. Mediante un forte legame col territorio e con gli Istituti artistici e coreutici, si concorrerà alla formazione dei giovani mediante percorsi sul campo, in cui realizzare concretamente quanto studiato in ambito scolastico. A tal scopo, le sale di prova e di registrazione accoglieranno tutte le istanze di pre e post-produzione realizzabili.

La società potrà altresì, sempre in via strumentale e secondaria rispetto alle attività sopra elencate, costituenti l'oggetto sociale principale:

- acquistare, vendere, prendere e concedere in affitto, locazione finanziaria o comodato, beni mobili ed immobili necessari ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere o concedere sponsorizzazioni in relazione ad eventi o manifestazioni o iniziative comunque connesse all'oggetto sociale;

- acquistare, acquisire anche in licenza d'uso, sfruttare e cedere brevetti, marchi, privative industriali e know-how

tecnico ed industriale e/o di fornitura di servizi, anche per via telematica.

- gestire, tramite stipula di contratti e/o convenzioni, strutture di servizio sia pubbliche che private strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto della normativa vigente, la società potrà quindi acquistare, vendere, trasformare ed adattare, ricevere e concedere in locazione, in affitto, gestire e/o dare in gestione, partecipando anche ad appalti e gare che saranno indette da privati e da pubbliche amministrazioni: alberghi, villaggi turistici, motel ed in genere stabilimenti di carattere alberghiero-turistico, camping, ristoranti, bar, spiagge, palestre, centri estetici, locali notturni, negozi, autorimesse, parcheggi, con i relativi locali, opere, impianti e servizi complementari.

La società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, organismi, movimenti o associazioni interessati alle attività della Società, stipulando convenzioni e accordi con tali enti.

La Società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definite nell'art. 1 e ss. del D.Lgs. 3 **luglio 2017, n. 112.**

Il tutto previa effettuazione delle comunicazioni di legge e previo rilascio delle necessarie concessioni ed autorizzazioni amministrative, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia e con espressa esclusione per la società dello svolgimento di attività intellettuali riservate a professionisti o soggetti iscritti in appositi Albi o Registri, e comunque di tutte le attività per legge riservate e non consentite nella forma della presente società o per le quali siano necessari specifici requisiti non posseduti dalla società medesima. Qualora per l'espletamento delle attività sociali sia necessaria una prestazione professionale di qualunque genere riservata per legge agli iscritti ad appositi Albi professionali, la società dovrà avvalersi di professionisti all'uopo abilitati, che la effettueranno direttamente e sotto la loro responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La società potrà accedere ad ogni forma di finanziamento e contribuzione prevista dalle vigenti e future normative a favore delle imprese operanti in Italia; potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie previste dalla legge, compresa la partecipazione a bandi di ga-

ra nazionale ed internazionale ed a programmi regionali, nazionali e comunitari di sostegno alle piccole e medie imprese.

Ove l'organo amministrativo lo reputi necessario, utile od opportuno al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale suindicato, la società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Banche, con società e privati, stipulando ed accollandosi mutui passivi anche ipotecari e concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, stipulare contratti bancari di ogni genere, emettere titoli di credito, assumere obbligazioni di ogni specie; **nonché** richiedere agevolazioni creditizie, tributarie, fiscali e/o finanziarie previste da normative comunitarie, nazionali e locali, emanate ed emanande. La società potrà inoltre assumere la qualità di **associante** o associata in associazioni in partecipazione, sia in Italia che all'estero, partecipare a raggruppamenti di imprese e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'acquisto, l'alienazione, la locazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, aziende, nonché il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione, diretta o indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed enti aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, **purché** tali operazioni non siano svolte professionalmente, né nei confronti del pubblico, né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, e con l'espressa esclusione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, determinino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale stabilito dallo statuto.

La Società non ha scopo di lucro: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio della società, in ossequio al disposto di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 **luglio 2017, n. 112**, e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3, comma 3, e 16 dello stesso D.Lgs. n. 112/2017.

CAPITALE SOCIALE - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO

Art.6 (CAPITALE SOCIALE)

1. Il capitale sociale è di **Euro 20.100,00 (ventimilacento virgola zero zero)**.
2. Le quote di partecipazione sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla quota di capitale conferita. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimen-

to, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

4. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con deliberazione dei soci.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, in virtù di deliberazione dell'assemblea dei soci. Le quote di partecipazione emesse a seguito di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti devono essere offerte, a cura dell'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in sottoscrizione ai soci che, salvo il maggior termine determinato dall'assemblea, dovranno esercitare il relativo diritto di sottoscrizione nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'offerta. Detta comunicazione potrà essere omessa qualora tutti i soci siano presenti e, contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale, dichiarino di essere informati dell'offerta di sottoscrizione e del termine relativo: in questo caso, il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione decorrerà dalla data di deliberazione dell'aumento. I soci hanno diritto di acquistare le nuove quote di partecipazione in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno già posseduta alla data della nuova sottoscrizione, secondo le modalità fissate ed il termine eventualmente stabilito dalla deliberazione dei soci di aumento del capitale sociale.

6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivandone le ragioni nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito della copia della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, codice civile.

Art.7 (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI)

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono divisibili e trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

2. In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione a norma di quanto segue. Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini del presente articolo, si intende qualsiasi negozio di alienazione, anche a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, e, quindi, in via esemplificativa, oltre alla vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione della partecipazione o di un diritto reale sulla stessa. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto

di voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti modalità:

- il socio che voglia trasferire tutta o parte della propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi.

Ai fini della presente disposizione, si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio ed al relativo domicilio in base alle risultanze del Registro delle Imprese. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, l'oggetto, il corrispettivo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio di tale diritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; in mancanza, scaduto tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta. Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione dell'offerente sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 90 (novanta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

Ogni modifica nelle condizioni del trasferimento rispetto a quanto comunicato nell'offerta agli altri soci rende necessaria la ripetizione della procedura per la prelazione. La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipazione offerta; qualora il diritto di prelazione sia esercitato solo per parte della partecipazione offerta, il socio sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione ed alle condizioni in essa ripor-

tate. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo in-

dicato dall'offerente. Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia esercitato la prelazione, nonché nei casi di alienazione a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal danaro, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra le parti. In difetto di accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società. La determinazione del prezzo a cura del terzo avverrà con "equo apprezzamento" a norma dell'art. 1349, primo comma, codice civile. Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; detta determinazione dovrà comunque intervenire nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina dell'esperto. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà e/o l'usufrutto della partecipazione. La prelazione non ha luogo:

- in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta in qualunque grado;
- in caso di trasferimento e reintestazione delle quote di partecipazione tra fiduciante e fiduciario;
- qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci.

3. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, tra i quali non sia avvenuta la divisione della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente statuto, il trasferimento delle quote a terzi che non siano già soci è soggetto al gradimento dell'Organo amministrativo, che dovrà motivare l'eventuale rifiuto con argomentazioni attinenti all'interesse della società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento da parte del potenziale acquirente di attività direttamente o indirettamente concorrenziali o incompatibili con quelle svolte dalla società o la mancanza in capo al medesimo di requisiti di professionalità e/o onorabilità.

5. I terzi aspiranti soci di cui al periodo precedente avran-

no in tale ultimo caso facoltà di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di diniego di ammissione a socio espresso dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. Detta assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata dall'aspirante socio.

Art. 7-bis (AMMISSIONE DI NUOVI SOCI)

Fermo quanto sopra indicato all'articolo 7, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Art.8 (VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO)

1. I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale e finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia. Detti finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi, in mancanza di diversa convenzione pattuita per iscritto.

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c.

3. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., entro i limiti e con le modalità di legge. La delibera è adottata dall'assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto.

Art.9 (RECESSO)

1. Nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza che il socio abbia del fatto, diverso dalla deliberazione, che legittima il recesso medesimo.

2. In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutato, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 112/2017, che qui si intende richiamato.

Articolo 9-bis (ESCLUSIONE DEI SOCI)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.

2. L'esclusione dei soci per giusta causa, può avere luogo in caso di:

a) interdizione o inabilitazione;

b) condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti con-

tro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

c) **sottoposizione** alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

d) condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

e) provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione. Detta assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata dal socio escluso.

Articolo 9-ter (REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DELLE CARICHE SOCIALI)

1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali devono, inoltre, essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della società.

Art.10 (DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate - salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente statuto - con metodo collegiale, mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c. e di quanto disposto dal presente statuto.

3. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede legale della società, purchè nel territorio nazionale. L'assemblea viene convocata, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, ovvero da uno degli Amministratori. La convocazione dovrà essere fatta mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al loro domicilio quale risultante dal Registro delle Imprese, mediante lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata anche a mano e controfirmata per ricevuta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino riportati sull'apposito libro delle comunicazioni all'uopo istituito e tenuto dalla società ai sensi del presente statuto. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione si intende validamente adottata qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis c.c.

Art.11 (SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che assiste il Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare all'adunanza di persona o per delega; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni, curando che degli esiti di tutti tali accer-

tamenti sia dato conto nel verbale.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.12 (DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI - VERBALE)

1. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire e votare all'assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di soci secondo le risultanze del Registro delle Imprese, ai sensi della vigente normativa.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società. La delega può essere conferita anche a soggetti non soci.

3. L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari deliberazioni richiedano diverse specifiche maggioranze.

4. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, nei casi richiesti dalla legge. Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.13 (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

1. Salvo i casi in cui la legge o il presente statuto dispongano che le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a partico-

lari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, e venga documentato con chiarezza l'oggetto della decisione ed il consenso espresso.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza dell'attività svolta, entro venti (20) giorni dal suo inizio.

3. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art.14 (AMMINISTRATORI)

1. La società può essere, in via alternativa, amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo quanto viene determinato di volta in volta dalla decisione dei soci all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori, che agiranno disgiuntamente e/o congiuntamente, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci all'atto della nomina. In tal caso si applicano gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

2. Gli amministratori potranno essere anche soggetti non soci.

3. Restano ferme, in ogni caso, le competenze inderogabili di cui al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c.

4. La nomina degli amministratori e l'opzione tra gli alternativi sistemi di amministrazione sopra enunciati competono alla deliberazione assembleare dei soci. Essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni, ovvero per la durata fissata all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati amministratori, e ove nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c.

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.15 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Ove operi il Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel proprio seno, a meno che non vi abbia già provveduto l'atto di nomina, il Presidente e, se del caso, uno o più vice presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il Consiglio di Amministrazione è

convocato, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo riterrà necessario od opportuno nell'interesse della società, o dietro richiesta scritta di uno dei Consiglieri e dell'organo di controllo o del revisore, ove nominati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data di convocazione, il luogo e l'ora della riunione, e deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima della riunione, ad ogni Consigliere ed all'organo di controllo, se nominato. L'avviso può essere comunicato a mezzo lettera raccomandata consegnata anche a mano e controfirmata per ricevuta, telefax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ricevimento. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto è dato per alzata di mano. Nel caso di Consiglio di amministrazione composto di soli due membri, la deliberazione non unanime si intenderà rigettata e, ove i due amministratori non siano d'accordo sulla revoca degli amministratori delegati eventualmente nominati, decadrà l'intero Consiglio. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

2. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, ove esista, dal vice presidente. In mancanza sono presiedute dal consigliere più anziano di età. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo ad esso. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ove prescritto dalla legge, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

Art.16 (POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

1. L'organo amministrativo, qualunque forma esso abbia, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od utili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e il presente statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

2. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

3. Potranno essere nominati procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali alle liti, direttori anche generali o institori; potranno essere affidati speciali incarichi a terzi.

Art.17 (AMMINISTRATORI DELEGATI)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega oltre che le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Il tutto nel rispetto dei divieti di delegabilità di cui all'art. 2381 c.c. e, comunque, nei limiti prescritti dalla legge.

Art.18 (RAPPRESENTANZA)

1. La firma e la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a chi ne fa le veci in sua assenza od impedimento, ed agli eventuali Amministratori delegati, nei limiti e con le modalità stabilite nella delega loro conferita all'atto della nomina;
- in caso di sistema di amministrazione non collegiale, disgiuntamente e/o congiuntamente agli amministratori, secondo quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto.

2. In caso di nomina di direttori, procuratori o institori, agli stessi spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti all'atto della nomina.

3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art.19 (COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio; con decisione dei soci si

può disporre un compenso a favore degli amministratori; il tutto in ogni caso nell'osservanza delle norme di legge.

2. E' in ogni caso vietata la corresponsione agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

3. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2 del presente articolo.

CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Art.20 (ORGANO DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ)

1. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 112/2017, e con le modalità ivi previste, la società è sottoposta al controllo di uno o più sindaci (in tale ultimo caso sarà costituito il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) - a scelta dell'assemblea che procede alla nomina -, aventi i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Al sindaco unico o al collegio sindacale, in mancanza di diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della società.

2. Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci in occasione della nomina del collegio stesso.

3. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai

gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

6. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

7. Si applica ai sindaci il disposto dell'articolo 19, comma 2, del presente statuto.

Art.21 (BILANCIO, RISERVA LEGALE E UTILI)

1. L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

2. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale, dovrà essere determinata, ove la società sia dotata di un capitale pari o superiore a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2430 c.c.; ove, invece, la società sia dotata di un capitale inferiore a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro, dovrà essere determinata in conformità al disposto dell'articolo 2463, comma 5, c.c., ai sensi del quale detta somma deve essere almeno pari ad un quinto degli utili stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro; la riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale o per copertura di eventuali perdite; essa deve essere reintegrata a norma del citato comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

3. Gli eventuali utili netti ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio sociale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 112/2017, che si intendono qui espressamente richiamati.

4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta - secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 -, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. E' peraltro ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

5. La società è tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 112/2017.

Art.22 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società delle deliberazioni degli organi sociali che **incidano** direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale, redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti, ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente, **indirizzandole** all'organo amministrativo, il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

1. Verificandosi, per qualsiasi motivo, lo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e determinando le modalità della liquidazione, il tutto nell'osservanza delle disposizioni di legge.

2. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica il disposto di cui all'art. 2489 del codice civile.

3. In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo sarà devoluto conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 112/2017.

Art.24 (COMUNICAZIONI)

Le comunicazioni effettuabili, ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, dovranno essere trasmesse al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. A tal fine

la società dovrà istituire e tenere, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, un apposito "libro delle comunicazioni", ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti. E' onere di ciascun socio comunicare il cambiamento del proprio numero di fax, del proprio indirizzo di posta elettronica e/o del diverso recapito eventualmente comunicato, ed obbligo dell'organo amministrativo provvedere al tempestivo aggiornamento.

Art.25 (DISPOSIZIONI APPLICABILI)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017, ed alle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Gianfranco Villano; Alessandro Nigro; Antonio Panico; Maurizio Fresa; Notaio Massimiliano Visconti; segue sigillo

22 di 22